

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza del 25 maggio 2017, n. 2472.

*È illegittima l'esclusione di una candidatura per la mancata sottoscrizione da parte del candidato della dichiarazione di accettazione della candidatura, quando emerga che si tratta di una mera dimenticanza, che può essere sanata nel corso delle operazioni di ammissione delle candidature in seno alla CE.Cl.R. dove pure il soccorso istruttorio è ammesso quando non sia incompatibile con i tempi e i principi del procedimento elettorale.*

*Omissis*

Ritenuto che con sentenza n. 2124 in data 23 maggio 2016 questo Consiglio di Stato, Sezione III, ha affermato che nel caso di discrasia tra l'attestazione del segretario comunale nella quale si dia atto del deposito della dichiarazione di accettazione della candidatura firmata e autentica e la motivazione della esclusione, fondata sull'affermazione opposta, debba darsi prevalenza alla prima;

Ritenuto, inoltre, che con sentenza 15 giugno 2015, n. 2910, questo Consiglio di Stato, Sezione V, ha affermato l'ammissibilità del soccorso istruttorio nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale qualora l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell'Amministrazione e comunque se la regolarizzazione non comporta adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale;

Rilevato che nel caso di specie il candidato ha apposto la sua firma nella seconda pagina del documento, per cui appariva palese che la mancata sottoscrizione dell'accettazione della candidatura era dovuta a mera dimenticanza;

Rilevato che la dichiarazione del segretario comunale attestante la regolarità del documento ha impedito ai presentatori della lista di accorgersi dell'errore, integrando debitamente il documento;

Rilevato che non appena reso edotto dell'errore il candidato ha sottoscritto l'accettazione della candidatura;

Rilevato che la presentazione della lista è avvenuta, diligentemente, con sufficiente anticipo, per cui sarebbe stato facile, per i presentatori, ovviare all'irregolarità;

Ritenuto che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e delle circostanze sopra descritte all'appellante doveva essere consentito di sottoscrivere l'accettazione della candidatura, mentre ciò gli è stato impedito dal comportamento dell'Amministrazione;

*Omissis*